

Comune di Cellio con Breia
Provincia di Vercelli
UFFICIO RAGIONERIA

ATTO DI DETERMINAZIONE NR. 78 DEL 27/04/2018

OGGETTO:	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART.37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DAL 25/05/2018 AL 25/05/2019 - CIG: Z8D2350A48
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, par. 1, lett. a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, par. 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, par. 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato:

- che il Comune di Cellio con Breia è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
- che è stato richiesto un preventivo allo Studio del dott. Zeno Moretti (che non versa in condizioni di conflitto di interesse), con Studio in Oleggio, Via Grizza n.18/A, già affidatario dell'incarico in materia di Sicurezza sul lavoro per conto dell'estinto Comune di Cellio, il quale si è reso disponibile per l'importo complessivo di Euro 800,00 oltre IVA di legge all'anno come da preventivo in atti (ns. prot. n. 1622 del 20.04.2018);
- che si ritiene opportuno, in pendenza delle elezioni amministrative del 10.06.2018, procedere all'affidamento dell'incarico in parola, per un solo anno ovvero per il periodo 25.05.2018 – 25.05.2019 al fine di non vincolare la futura amministrazione comunale nella scelta effettuata (data la delicatezza del ruolo);

DATO ATTO

- che trattasi di servizio di modico valore e comunque al di sotto della soglia dei 40.000,00 Euro per il quale trova applicazione l'art.36, comma 2, lettera A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che la preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato volta a identificare la platea dei potenziali affidatari, richiamata dalla Linea Guida N.4 dell'ANAC nel testo aggiornato al D. Lgs. 56/2017 (approvata con Deliberazione del Consiglio ANAC n.206 del 01.03.2018), è prescritta principalmente per importi maggiori e comunque superiori ad Euro 40.000,00 (seppur inferiori alla soglia comunitaria);
- che, sempre nella sopra citata Linea Guida si precisa che *“Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità”*;
- che in ogni caso, così come anche ribadito dal Parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n.361 del 12/02/2018, seppur le Linee Guida in materia di *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici”* non sono vincolanti, le stesse hanno la finalità prevalente di ribadire l'attenzione delle stazioni appaltanti sul rispetto dei principi di cui all'art.30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- che in ogni caso, anche il recente Decreto Correttivo Appalti (D.Lgs. 56/2017) ha ulteriormente palesato l'intenzione del Legislatore, specie per i piccoli Enti e gli affidamenti di modico valore di prescindere da

quanto sopra, eliminando espressamente la previsione di cui all'art.36, comma 2 lett. a) di una adeguata motivazione e statuendo espressamente la non obbligatorietà di una previa consultazione di almeno due operatori economici;

- che per lavori, servizi e forniture di importo fino ad Euro 20.000,00 *“in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art.32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n.190/2012)”* (punto 4.2.2 della Linea Guida Anac n.4);
- che *“il contratto deve in ogni caso contenere espressioni, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto”* (punto 4.2.2 della Linea Guida Anac n.4);
- che la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione può essere valutata anche ricorrendo *“alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”* (punto 4.3.1 della Linea Guida Anac n.4);
- che in *“caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art.93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art.103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103”* (punto 4.3.3 della Linea Guida Anac n.4);
- che ai sensi ed agli effetti dell'art.32, comma 10, lettera b) del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto per i lavori fino a Euro 150.000,00 e per i servizi e forniture sino alle soglie comunitarie;
- che già il Parere n.1903 del 13.09.2016 reso dall'Adunanza della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, proprio in relazione alla sopra richiamata (a suo tempo proposta di Linea Guida) aveva sul punto precisato, con specifico riferimento agli affidamenti sotto Euro 40.000,00 che *“appare, in definitiva, in ogni caso maggiormente equilibrato e congruo rispetto all'impianto della legge, scindendo i due momenti, riservare alle stazioni appaltanti nel momento preventivo della determina a contrarre, e quindi della scelta della procedura, un onere motivazionale sintetico, mentre trova giustamente spazio nella fase della scelta dell'aggiudicatario l'onere di dare dettaglio e concretezza del possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti richiesti nella stessa determina a contrarre e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata soddisfare”*;
- che sempre il recente D.Lgs. 56/2017 e s.m.i. ha ulteriormente statuito espressamente all'art. 32 che *“nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”,* di fatto legittimando la possibilità (già del resto prevista dalle Linee Guida n.4) di poter assumere un unico atto che contenga in sé le caratteristiche della determinazione contrarre e dell'affidamento diretto, almeno per gli importi di non rilevante valore e comunque al di sotto della soglia dei 40.000,00 Euro;
- che trattasi in ogni caso, di importo inferiore ad Euro 1.000,00 e quindi, comunque ai sensi ed agli effetti della [Legge 28 dicembre 2015 n. 208](#), art. 1 comma 502 e 503, che non ricade nella previsione di acquisto sul MEPA ed in caso di affidamento diretto necessitante anche solo una semplice *“motivazione sintetica”* (punto 4.3.2 della Linea Guida Anac n.4);
- che da ultimo si è ribadito con le Linee Guida n.4 approvato nel testo vigente con Delibera n.206 del 01 marzo 2018 *“il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente”,* mentre *“l'affidamento diretto o reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato”*;
- che in particolare, la stazione appaltante può motivare la scelta di reinvitare la stazione appaltante *“motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto*

contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento”;

RILEVATO

- che il Comune di Cellio con Breia intende quindi, procedere all'affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) al dott. Zeno Moretti, con Studio in Oleggio, Via Grizza n.18/A per il periodo 25.05.2018-25.05.2019, al costo complessivo di Euro 800,00 oltre IVA di legge, come da dettagliato preventivo in atti (ns. prot. n. 1622 del 20.04.2018);
- che in particolare i compiti affidati consistono nelle seguenti funzioni:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- che, nella fattispecie che ci occupa si ribadisce, per quanto occorrer possa, ricorrono tutte le motivazioni e i presupposti per l'immediato affidamento diretto alla sopra citata Ditta (che si è resa immediatamente disponibile);
- che la sopra citata maestra rispetta in base alla documentazione/dichiarazioni in atti, i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e s.s. del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e le caratteristiche tecniche, economiche e professionali in relazione al servizio in parola (anche ex art.83 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);
- che si ritiene sufficiente ed idoneo, così come del resto previsto nel D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e meglio precisato nella Linea Guida n.4 in materia di “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, formalizzare il relativo contratto, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche a mezzo posta elettronica certificata;
- che dato il modico valore dell'impegno si ritiene di poter procedere con l'adozione di un unico atto che integri in sé le caratteristiche ed i contenuti della determinazione a contrarre e dell'affidamento diretto del servizio;
- che il codice **CIG** assegnato al presente impegno di spesa è: **Z8D2350A48**;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI

- il combinato disposto di cui agli articoli 30 e l'art.36, comma 2, lettera A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il recente D.Lgs. 56/2017 (ed in particolare le modifiche dallo stesso introdotte all'art.32 del D.Lgs. 50/2016);
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs.n.267/00;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) Di procedere, per le motivazioni tutte di cui sopra, all'affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) al dott. Zeno Moretti, con Studio in Oleggio, Via Grizza n.18/A per il periodo 25.05.2018-25.05.2019, al costo complessivo di Euro 800,00 oltre IVA di legge, come da dettagliato preventivo in atti (ns. prot. n. 1622 del 20.04.2018);
- 2) Di dare atto che in particolare il nominato RDP svolgerà i seguenti incarichi:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in

- materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- 3) Di mettere a disposizione del RDP le risorse al fine dell'esatto adempimento dell'incarico conferito (così come sopra dettagliato) da valutare, verificare ed autorizzare di volta in volta in base alle necessità rammostrate dallo stesso RDP;
 - 4) **Di imputare nel Bilancio di Previsione 2018** in corso di redazione, la spesa complessiva di €.976,00 IVA di legge inclusa, = come segue (fatta salva la possibilità di diversa imputazione e/o rettifica a Bilancio di Previsione 2018 definitivamente redatto ed approvato):

DESCRIZIONE
Missione:1
Programma:02
Titolo:1
Macroaggregato: 103
Cod. Liv. 5: U.1.03.02.99.999
Capitolo: 140/1/1

- 5) Di dare atto espressamente che il contratto è regolato dalle seguenti specifiche clausole:
in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti vi è la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
in caso di risoluzione, vi è l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 6) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
- 7) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.- TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 8) di dare atto che è stato richiesto Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- 9) di provvedere al pagamento della spesa al dott. Zeno Moretti, con Studio in Oleggio, Via Grizza n.18/A, previa presentazione di regolare fattura elettronica e senza ulteriori provvedimenti a servizio effettuato e controllato, purché contenuto nell'impegno assunto;
- 10) di dare atto che il codice CIG assegnato al presente impegno di spesa e da comunicare alla ditta è **Z8D2350A48**;
- 11) di esprimere, contestualmente all'adozione del presente atto, parere di regolarità tecnica dello stesso, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. 267/2000, attestandone altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa effettuata in sede di formazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis , comma 1, del D. Lgs 267/2000 e smei (TUEL).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per dott.ssa Paola Bossi

Dott. Tiziano Garavaglia

Servizi finanziari e contabili

**Visto di regolarità contabile
attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa:
(art. 147-bis comma 1 e art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e smeì - TUEL)**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla determinazione oggettivata, esprime **parere favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile ed appone il **visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1 e art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, lo stesso Responsabile conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, **è compatibile** con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per dott.ssa Paola Bossi
Dott. Tiziano Garavaglia

RIFERIMENTI CONTABILITA'

Settore	Soggetto	C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che è stato oggi affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cellio con Breia, copia della presente determinazione per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ al N°. _____.

Cellio con Breia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per dott.ssa Paola Bossi
Dott. Tiziano Garavaglia

